

REGOLAMENTO
DEI
“WARRANT CALEFFI S.P.A. 2015-2020”

DEFINIZIONI

Oltre a quanto indicato nel testo del Regolamento, i termini riportati qui di seguito hanno il seguente significato:

“**Azioni**” indica le azioni ordinarie di Caleffi senza valore nominale, negoziate sul MTA, cod. ISIN IT0003025019.

“**Caleffi**” o “**Società**” indica Caleffi S.p.A., con sede legale in Viadana (MN), Via Belfiore n. 24.

“**Dividendi Straordinari**” indica le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la Società qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.

“**Intermediario**” indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell’attività qui prevista.

“**Regolamento**” indica il presente Regolamento dei Warrant Caleffi S.p.A. 2015–2020.

“**Warrant**” indica i warrant denominati “Warrant Caleffi S.p.A. 2015–2020” ISIN: IT0005114910, validi per sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi dell’Articolo VI del Regolamento, n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Warrant posseduto.

Articolo I. Emissione dei Warrant validi per sottoscrivere azioni ordinarie Caleffi S.p.A.

- 1.1 Il Consiglio di Amministrazione di Caleffi, riunitosi in data 15 maggio 2015, ha deliberato, tra l'altro, - in attuazione parziale della delega conferita allo stesso ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile giusta delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 aprile 2015 - di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi euro 5.500.000,00), mediante emissione, anche in più riprese, di nuove azioni ordinarie della Società senza valore nominale espresso, aventi godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione (le "**Azioni di Compendio**"), fissando al 30 giugno 2020 il termine ultimo di sottoscrizione di dette nuove azioni, destinate esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant abbinati gratuitamente alle azioni ordinarie Caleffi S.p.A. (le “**Azioni**”), la cui emissione è stata deliberata nella stessa riunione del Consiglio di Amministrazione, sempre in esercizio della suddetta delega, in forza della quale è stato deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi euro 4.000.000,00, mediante emissione, anche in più riprese, di nuove azioni ordinarie della Società senza valore nominale espresso da offrire in opzione ai soci di Caleffi.
- 1.2 Il Consiglio di Amministrazione di Caleffi, riunitosi in data 23 giugno 2015, ha determinato, tra l'altro, il numero massimo dei Warrant e delle Azioni di Compendio e il Prezzo di Sottoscrizione (come *infra* definito).

Articolo II. Diritti dei portatori dei Warrant

- 2.1 Fatte salve le modifiche di cui all'articolo VI, i massimi numero 3.125.000 (tremilionicentoventicinquemila) Warrant, validi per la sottoscrizione di massime numero 3.125.000 (tremilionicentoventicinquemila) Azioni di Compendio ed abbinati gratuitamente alle Azioni nel rapporto di numero 1 (uno) Warrant per ogni numero 1 (uno) Azione sottoscritta, danno diritto ai loro portatori di sottoscrivere - con le modalità e secondo i termini indicati nel presente Regolamento - 1 (una) Azioni di Compendio ogni numero 1(uno) Warrant esercitati, ad un prezzo di sottoscrizione, per ciascuna delle Azioni di Compendio, pari al Prezzo di Sottoscrizione (come *infra* definito).
- 2.2 I Warrant sono al portatore e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
- 2.3 I Warrant circoleranno separatamente dalle azioni della Società cui sono stati abbinati alla data di emissione e saranno liberamente trasferibili.

Articolo III. Modalità di esercizio dei Warrant – Prezzo di Sottoscrizione

- 3.1 I portatori dei Warrant, fermo quanto previsto al successivo Art. 3.2, all'articolo V e all'articolo VI potranno richiedere di sottoscrivere azioni ordinarie Caleffi in ragione di numero 1 (una) Azione di Compendio ogni numero 1 (uno) Warrant presentati per l'esercizio (il "**Rapporto di Esercizio**"), in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso dei seguenti periodi di esercizio: (i) a decorrere dall'1 giugno 2016 e fino a 30 giugno 2016 (il "**Primo Periodo di Esercizio**"); (ii) a decorrere dall'1 giugno 2017 e fino a 30 giugno 2017 (il "**Secondo Periodo di Esercizio**"); (iii) a decorrere dall'1 giugno 2018 e fino a 30 giugno 2018 (il "**Terzo Periodo di Esercizio**"); e (iv) a decorrere dall'1 giugno 2019 e fino a 30 giugno 2019 (il "**Quarto Periodo di Esercizio**") e (v) a decorrere dall'1 giugno 2020 al 30 giugno 2020 (il "**Quinto Periodo di Esercizio**") (ciascuno di tali periodi di esercizio, singolarmente un "**Periodo di Esercizio**" e congiuntamente i "**Periodi di Esercizio**"). Il prezzo di sottoscrizione, comprensivo di sovrapprezzo, per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta durante ciascun Periodo di Esercizio sarà pari a: (i) ad Euro 1,35 (uno virgola trentacinque) per azione (di cui Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) da imputarsi a capitale ed Euro 0,83 (zero virgola ottantatré) da imputarsi a sovrapprezzo) qualora i Warrant siano esercitati durante il Primo Periodo di Esercizio ed il Secondo Periodo di Esercizio; (ii) ad Euro 1,60 (uno virgola sessanta) per azione (di cui Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) da imputarsi a capitale ed Euro 1,08 (uno virgola zero otto) da imputarsi a sovrapprezzo) qualora i Warrant siano esercitati durante il Terzo Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio ed il Quinto Periodo di Esercizio (ciascuno di tali prezzi di sottoscrizione, il "**Prezzo di Sottoscrizione**").
- 3.2 In aggiunta a quanto previsto nel precedente Articolo 3.1, per ogni anno a partire dal 1 agosto 2015 e fino al 31 maggio 2020, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà stabilire un ulteriore periodo della durata di 1 (uno) o 2 (due) mesi consecutivi di calendario (ciascuno un "**Periodo di Esercizio Addizionale**" e, congiuntamente, i "**Periodi di Esercizio Addizionali**"). Durante i Periodi di Esercizio Addizionali (ove previsti) il Prezzo di Sottoscrizione sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo, ferme restando le previsioni degli Articoli V e VI.
- 3.3 Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati. L'emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio, avranno luogo entro il 10° (decimo) giorno di borsa aperta del mese solare successivo a quello di presentazione della richiesta di sottoscrizione.

- 3.4 Le Azioni di Compendio sottoscritte avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie Caleffi S.p.A. negoziate in borsa alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant (e saranno pertanto munite di cedola in corso a tale data).
- 3.5 Il Prezzo di Sottoscrizione dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.
- 3.6 All'atto della presentazione della richiesta di esercizio dei Warrant, ciascun Titolare dei Warrant (oltre a fornire le necessarie ed usuali informazioni) (a) prenderà atto che le Azioni di Compendio non sono state registrate ai sensi del "Securities Act of 1933" e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; e (b) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai sensi della "Regulations S" degli Stati Uniti d'America. Nessuna Azione di Compendio sarà attribuita ai Titolari di Warrant che non soddisfino le condizioni di cui ai punti (a) e (b) del presente Articolo 3.7.
- 3.7 I Warrant che non fossero presentati per l'esercizio entro il 30 giugno 2020 (il "**Termine Ultimo di Esercizio**") decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Articolo IV. Sospensione dell'esercizio del Warrant

- 4.1 L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci di Caleffi, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.
- 4.2 Nel caso in cui il consiglio di amministrazione, nel corso di uno dei Periodi di Esercizio, abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'Articolo VI, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.
- 4.3 Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari che non soddisfino le condizioni sopra indicate.

Articolo V. Esercizio dei Warrant anticipatamente e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio

- 5.1 Fermo quanto previsto agli articoli III e IV e al successivo articolo VI, ai portatori dei Warrant sarà altresì data facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio per ciascun Warrant, anche anticipatamente e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio e dei Periodi di Esercizio Addizionali, al verificarsi dei seguenti casi:
- (a) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili - dirette o indirette – o con warrant, in tale ipotesi al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione.
- (b) qualora la Società deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili ovvero si proceda alla incorporazione nell'Emittente di altre società (e la relativa delibera debba essere assunta dall'assemblea straordinaria della Società). In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di

Compendio con effetto entro la data di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni, in modo da poter eventualmente partecipare alla suddetta Assemblea;

(c) qualora ai sensi dello statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni Ordinarie il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di Compendio;

(d) qualora il consiglio di amministrazione della Società deliberi di proporre la distribuzione di Dividendi Straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del Dividendo Straordinario;

(e) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni (salvo che le nuove azioni siano assegnate gratuitamente nell'ambito dei piani di compensi di cui all'Articolo 6.1(d)). In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

5.2 Nei casi di cui all'Articolo 5.1, lett. da (a) a (e), il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

Articolo VI. Aggiustamenti del Prezzo di Esercizio e delle Azioni di Compendio

6.1 Qualora la Società dia esecuzione, entro Termine Ultimo di Esercizio a :

(a) aumenti di capitale in opzione a pagamento, mediante emissione di nuove azioni o azioni di altra categoria (incluse altre azioni al servizio della conversione di warrant o opzioni) ovvero di obbligazioni convertibili in Azioni ovvero in altra categoria di azioni (dirette o indirette) ovvero qualsiasi altra operazione che dia luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il Prezzo di Esercizio sarà ridotto di un ammontare (arrotondato al millesimo di Euro inferiore) pari a:

$(P_{cum} - P_{ex})$

dove:

"*P_{cum}*" rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" (di opzione relativo al diritto di cui trattasi) delle Azioni registrati sul MTA; e

"*P_{ex}*" rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" (di opzione relativo al diritto di cui trattasi) delle Azioni registrati sul MTA;

(b) aumenti di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove Azioni, il numero di azioni di compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;

(c) aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni ovvero riduzioni del capitale sociale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né il Prezzo di Esercizio;

(d) aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro della Società o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2441, comma 8°, cod. civ o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né i Prezzi di Esercizio;

- (e) modificazioni dello Statuto sociale di Caleffi concernenti la ripartizione degli utili, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili, né il Prezzo di Esercizio;
 - (f) aumenti di capitale a pagamento mediante emissione di Azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e 8 del codice civile, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili, né il Prezzo di Esercizio;
 - (g) raggruppamento o frazionamento di Azioni, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e i Prezzi di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Ordinarie;
 - (h) operazioni di fusione/scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante/beneficiaria, sarà conseguentemente modificato il Rapporto di Esercizio sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione.
- 6.2 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione entro il Termine Ultimo di Esercizio, diversa da quelle sopra elencate, che produca effetti analoghi a quelli sopra considerati, sarà rettificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e/o il prezzo unitario di sottoscrizione, secondo metodologie di generale accettazione ed in ogni caso con criteri compatibili con quelli desumibili dal disposto del presente Regolamento.
- 6.3 Non appena possibile e determinato, la Società, mediante comunicato stampa, informerà il mercato circa (i) il nuovo Prezzo di Esercizio e/o Rapporto di Esercizio; (ii) i criteri utilizzati per la modifica del Prezzo di Esercizio e/o del Rapporto di Esercizio; e (iii) la data di efficacia di tali modifiche.
- 6.4 Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Articolo VI, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero arrotondato per difetto (che in ogni caso non potrà essere inferiore ad 1) e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.
- 6.5 Al verificarsi degli eventi di cui al presente articolo VI, le relative modifiche avranno efficacia in conformità alle previsioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo VII. Comunicazioni

- 7.1 Salvo quanto diversamente prescritto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, tutte le comunicazioni della Società ai titolari dei Warrant verranno effettuate mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente.

Articolo VIII. Ammissione alle negoziazioni

- 8.1 Con provvedimento n. 8075 del 22 giugno 2015 Borsa Italiana ha disposto l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Articolo IX. Regime fiscale

- 9.1 Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

Articolo X. Varie

- 10.1 Il possesso dei Warrant comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

- 10.2 Il presente regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate secondo le maggioranze previste dalle disposizioni in tema di assemblea ordinaria delle società per azioni.
- 10.3 Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, la Società potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.
- 10.4 Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.
- 10.5 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
- 10.6 Salvo quanto diversamente previsto dalla legge, qualsiasi controversia tra l'Emittente ed i titolari dei Warrant relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Tribunale di Milano.